

**STATUTO DEL RAGGRUPPAMENTO REGIONALE
"CLUB ALPINO ITALIANO – REGIONE SICILIA –
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE –
ENTE DEL TERZO SETTORE" CON SIGLA
"CAI SICILIA - APS - ETS".**

Art. 1 – Denominazione, durata e natura

1. E' costituito il Raggruppamento Regionale Siciliano del Club Alpino Italiano (G.R.), denominato: "Club Alpino Italiano – Regione Sicilia – Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore", con sigla "CAI Sicilia - Aps - Ets", quale associazione riconosciuta. Ne fanno parte le Sezioni del CAI presenti nella Regione tramite i loro Presidenti/Delegati ed i soci ad esse iscritti che questi ultimi rappresentano, ferma restando la comune identità nazionale e l'appartenenza di Essi al Club Alpino Italiano, fondato a Torino nel 1863 da Quintino Sella.
2. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
3. Il CAI Sicilia è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. È costituito ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto del CAI e opera in conformità alle sue norme statutarie e regolamentari, nonché agli indirizzi dell'Assemblea dei Delegati (AD) e alle deliberazioni degli organi centrali del CAI. È soggetto di diritto privato dotato di proprio ordinamento che gli assicura autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Il CAI Sicilia non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitico, aconfessionale ed improntato a principi di democraticità. Opera in forma di azione prevalentemente volontaria. Resta ferma la comune identità nazionale e l'appartenenza dei soci e delle sezioni all'unico Club Alpino Italiano.

Art. 2 – Finalità

Il CAI Sicilia, in aggiunta agli scopi istituzionali dell'ente, individuati dalla Legge 26 gennaio 1963, n.91, con le modifiche apportate dalla Legge 24 dicembre 1985, n.776 e successive integrazioni, dallo Statuto nazionale e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la difesa del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai

sensi dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n.281;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle iniziative di interesse generale di cui al presente articolo;

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; inoltre, il compito di promuovere la tutela delle montagne siciliane e del loro ambiente, lo studio, la conoscenza e la loro corretta fruizione, di promuovere tutte le azioni volte alla tutela dell'ambiente in generale.

L'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale consiste pertanto nella promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, nello studio delle montagne e nella difesa del loro ambiente naturale.

Il CAI Sicilia, è costituito per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 3 – Attività

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione può provvedere: a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi; b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti; c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, torrentismo, naturalistiche, arrampicata e relativa gestione di palestre, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche; d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche; e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo

svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d); f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna; g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano; h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime; i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali; l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

Il CAI Sicilia potrà, inoltre, esercitare attività diverse anche a carattere commerciale, funzionali al conseguimento dei suoi scopi istituzionali e tra esse:

- 1) conclusione di contratti d'affitto, di locazione o di comodato di immobili o di mobili e di godimento in senso lato;
- 2) erogazione servizi di pubblicità e sponsorizzazioni;
- 3) assunzione di partecipazione in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali;
- 4) organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor (fisse) e outdoor (mobili) per i soci e le sezioni dell'area territoriale.

Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Inoltre, per la realizzazione delle finalità di cui sopra, il CAI Sicilia attua, tra l'altro, le seguenti azioni in conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla Assemblea nazionale dei Delegati e alle deliberazioni degli organi centrali del Club Alpino Italiano, oltre che alle Leggi di settore:

- a.** si rapporta con l'ente regione, le province regionali e con gli altri enti territoriali e non (Province, Comuni, Enti parco regionali, etc.), operanti su un territorio comune a più sezioni;
- b.** adempie ai compiti assegnati dalle L.R. 33/97, 98/81, 14/98 e successive modifiche e integrazioni;
- c.** gestisce aree protette, secondo i dettati delle L.R. 98/81, 14/88 e successive modifiche e integrazioni;
- d.** compie, in generale, tutti gli atti rivolti direttamente e indirettamente al raggiungimento degli scopi sopra enunciati e alle finalità dell'art.2;
- e.** divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett.a) art.10 D.lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente collegate.

In attuazione dell'art.32 dello Statuto nazionale, il Cai Sicilia opera per il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle sezioni, coordinando e curando le iniziative e le attività di comune interesse, verso obiettivi comuni, fornendo alle sezioni siciliane ogni forma di collaborazione utile al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 3 bis – Sede

Il GR ha sede di norma, a tutti gli effetti, presso la Sezione del Club Alpino Italiano a cui è iscritto il Presidente Regionale pro-tempore. Il Comitato Direttivo Regionale (CDR) delibera in merito, nella sua prima riunione.

Art. 4 – Patrimonio

1. Il patrimonio del CAI Sicilia è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Il fondo patrimoniale di garanzia è costituito mediante segregazione degli avanzi di gestione.

Le entrate associative sono costituite dai contributi annuali della sede centrale del CAI, dai contributi ordinari annuali delle sezioni regionali socie, da proventi derivanti dalla gestione e da altre iniziative, da contributi liberali dei soci, di associazioni o di enti pubblici e privati e da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

L'Associazione può effettuare in qualunque momento raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 17/2017.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo. È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa. Le entrate sociali devono essere impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle statutariamente previste così come gli utili e gli avanzi di gestione, ove non ritenuti necessari per integrare il patrimonio associativo.

Art. 5 – Soci

Sono soci del CAI Sicilia le sezioni CAI della Sicilia e i relativi associati.

L'adesione dei soci individuali avviene automaticamente, attraverso l'iscrizione alla sezione territoriale del CAI.

I diritti e i doveri dei soci sono definiti nel Titolo II dello Statuto CAI al quale si rimanda integralmente.

I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 6 – Organi del G.R.

Sono organi del CAI Sicilia:

- a) l'assemblea regionale dei delegati (ARD);
- b) il comitato direttivo regionale (CDR);
- c) il presidente regionale (PR);
- d) il collegio regionale dei revisori dei conti, ovvero l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di Legge (D.Lgs. 117/2017 - Codice del terzo settore) e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) il collegio regionale dei probiviri.

I componenti degli organi del CAI Sicilia devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza.

Le cariche sociali del CAI Sicilia, inclusi gli organi tecnici regionali, sono elettive e a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto dall'art.30, comma 5 (Organo di controllo) e 31 (Revisione legale dei conti) del D.lgs. 117/17 (Codice Terzo Settore), e fatto salvo il rimborso delle sole spese di missione.

Le elezioni e le designazioni alle cariche sono effettuate con voto libero e segreto. I delegati di diritto ed elettivi rappresentano i soci e le sezioni nelle assemblee regionali (ARD).

Possono essere candidati alle cariche sociali solo i soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro adesione al CAI, in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica.

Gli eletti durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Il segretario e il tesoriere, nominati dal CDR nella prima seduta del triennio, durano anch'essi in carica tre anni, ma sono sempre ri-nominabili.

Art. 7 – Gratuità delle cariche e degli incarichi

Tutte le cariche e gli incarichi del CAI Sicilia sono assunti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell'art.76 del Regolamento Generale, fatto salvo quanto previsto dall'art.30, comma 5 (Organo di controllo) e 31 (Revisione legale dei conti) del D.lgs. 117/17 (Codice Terzo Settore). Gli incarichi sono preventivamente autorizzati dal CDR, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, e possono essere conferiti solo a soci ordinari e

familiari delle sezioni appartenenti al CAI Sicilia, che abbiano maturato almeno due anni compiuti dalla loro adesione al Club Alpino Italiano e siano in possesso delle competenze ed esperienze inerenti la carica.

Art. 8 – Assemblea Regionale dei Delegati (ARD)

1. La ARD è l'organo sovrano del CAI Sicilia nell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite; è composta dai medesimi delegati di diritto ed elettivi, come annualmente definiti per l'indizione della AD ai sensi dell'art.16 del Regolamento Generale del CAI, in rappresentanza delle sezioni e dei soci della Regione Sicilia.

L'esercizio del diritto di voto è subordinato all'avvenuto pagamento della quota annuale da parte della Sezione di appartenenza, con i soci al 31 dicembre dell'anno precedente ed entro il 31 marzo dell'anno successivo, in ogni caso prima delle votazioni in Assemblea.

2. Il funzionamento della ARD è retto dalle norme previste dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano. Essa si svolge nella località, alla data e all'ora comunicate con l'OdG e delibera sugli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.

3. Essa è convocata dal Presidente Regionale che assume temporaneamente la presidenza dell'assemblea per constatarne la regolare convocazione, la valida costituzione e dichiararne l'apertura. Subito dopo l'Assemblea elegge il suo presidente, il suo segretario e, se necessario, un collegio di tre scrutatori valido per l'intera sessione.

4. La ARD ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 15 aprile.

5. L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il CDR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del collegio regionale dei revisori dei conti, oppure dei delegati della ARD, in numero non inferiore a un terzo, arrotondato in eccesso, sul totale dei delegati assegnati al CAI Sicilia, come annualmente definiti dal CAI Centrale.

6. La ARD assolve le seguenti funzioni specifiche:

a. elegge, con votazioni separate, il presidente e i componenti del CDR, del collegio regionale dei revisori dei conti, ovvero dell'organo di controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nonché i componenti del collegio nazionale dei probiviri;

b. designa i candidati alle cariche elettive negli organi del Club Alpino Italiano e nel CE; designa ed elegge i componenti del CC assegnati all'area regionale o interregionale in ottemperanza alle norme del Regolamento generale del Club Alpino Italiano;

c. adotta e modifica lo Statuto del CAI Sicilia con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei delegati assegnati;

- d.** adotta i programmi annuali e pluriennali del CAI Sicilia per dare concreta attuazione alle finalità di cui all'Art. 2;
- e.** su proposta del CDR, costituisce, conferma, unifica e sopprime gli Organi Tecnici Territoriali Operativi (OTTO), approvandone i Regolamenti, commissioni e altri organismi regionali destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali, ne approva preventivamente i programmi annuali di attività, esercitando sugli stessi la funzione di indirizzo politico-locale;
- f.** su proposta del CDR, stabilisce annualmente il contributo ordinario da corrispondere da parte delle sezioni da destinarsi al CAI Sicilia per il suo funzionamento;
- g.** approva l'operato del CDR e il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio sociale, il bilancio economico preventivo e la relazione del Presidente;
- h.** delibera eventuali forme di coordinamento e collaborazione con altri GR della stessa area interregionale o anche di Aree diverse e su proposta del Cdr delibera la partecipazione a forme associative e cooperative per le finalità del Club Alpino Italiano;
- i.** favorisce la creazione dei coordinamenti locali di sezioni per meglio rapportarsi con gli enti locali territoriali;
- j.** elegge il Comitato Elettorale Regionale;
- k.** su proposta del CDR, elegge i componenti degli OTTO regionali e interregionali;
- l.** delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
- m.** approva l'assunzione di partecipazioni del CAI Sicilia in enti, associazioni di secondo grado, società commerciali o cooperative, nonché altre eventuali attività proposte e approvate dal Comitato Centrale, sempre in funzione del conseguimento degli scopi istituzionali;
- n.** delibera su ogni questione, contenuta nell'O.d.g., che le venga sottoposta dal CDR o dal collegio dei revisori dei conti o dall'organo di controllo.

7. La ARD è validamente costituita qualunque sia il numero di delegati - presenti di persona o per delega - registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri, indipendentemente dal numero di sezioni presenti, salvo quanto previsto per l'adozione e la modifica dello Statuto del CAI Sicilia.

8. Ogni ARD validamente costituita, rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente della ARD ne dichiara chiusi i lavori, tranne volontà differente votata dalla maggioranza dei delegati presenti.

9. Ciascun delegato, sia di diritto (presidente sezionale), sia eletto, può partecipare alla ARD in rappresentanza e votare anche a nome di non più di due altri delegati della propria o di altra sezione del CAI Sicilia.

10. I delegati, per partecipare alla ARD, devono registrarsi al tavolo della commissione verifica dei poteri, ove ricevono le schede convalidate e il

materiale necessario per partecipare ai lavori ed alle votazioni. Nel caso in cui siano portatori di altra delega, devono consegnare ai tavoli della commissione verifica dei poteri l'apposita scheda probatoria, firmata dal rappresentato e dal presidente della sezione d'appartenenza. Il Presidente della sezione può essere rappresentato, oltre che dal vice presidente o da un socio della sezione, purché da lui incaricato per iscritto, anche da un altro delegato di altra sezione del GR.

11. L'accredito registrato ai tavoli della commissione verifica dei poteri, le schede e ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.

12. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti; è fatta salva la maggioranza qualificata eventualmente prescritta dallo Statuto nazionale o dal Regolamento generale o dal presente Statuto.

13. Alla ARD sono invitati gli ex presidenti regionali, i rappresentanti regionali delle Sezioni Nazionali, gli ex presidenti generali, i componenti del CC, del CDC e del collegio dei revisori dei conti nazionali appartenenti a sezioni facenti parte dell'area regionale e interregionale, che possono intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

14. Alle sedute della ARD partecipano i componenti il CDR e possono prendervi la parola senza diritto di voto, anche se delegati elettivi della propria sezione.

15. E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 9 – Commissione verifica poteri

1. Il PR nomina, almeno quindici giorni prima della ADR la commissione di verifica dei poteri, della quale fanno parte un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, un componente del CDR e un componente designato dal Presidente della Sezione ospitante l'ARD.

2. Non possono essere nominati componenti della commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

Art. 10 – Comitato direttivo regionale (CDR)

1. Il CDR è l'organo esecutivo di gestione del GR e assume la seguente denominazione: Club Alpino Italiano - Comitato Direttivo Regionale Sicilia, sinteticamente CDR Cai Sicilia.

2. Il CDR rappresenta il Club Alpino Italiano e unitariamente le Sezioni e i soci del CAI Sicilia presso gli organi della Regione Siciliana, delle Province Regionali ed altri enti operanti su un territorio comune a più Sezioni; tutela gli interessi, singoli e collettivi, del Club Alpino Italiano, delle Sezioni e dei Soci del CAI Sicilia nei loro confronti; ha il potere di perfezionare accordi con gli organi di quegli enti, anche per conto delle sezioni rappresentate, ma non può assumere impegni che coinvolgano le sezioni del CAI Sicilia se non per programmi adottati dall'Assemblea Regionale dei Delegati, o stipulati su mandato della stessa ARD o delle sezioni direttamente interessate. Può assumere impegni che coinvolgano il Club Alpino Italiano ove a ciò delegato espressamente con delibera del CDC, al quale risponde del proprio operato.

3. Il CDR è composto dal Presidente Regionale e da 4 Consiglieri. Nella sua prima riunione il CDR elegge, a scrutinio segreto, al suo interno il vicepresidente e il segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei suoi componenti, ma, in tal caso, senza diritto di voto, se lo ritiene opportuno può nominare un tesoriere.

Il CDR nomina, su proposta del PR, nella prima seduta dopo la sua elezione, il segretario e il tesoriere.

4. I consiglieri durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili nella stessa carica una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno d'interruzione.

5. Il CDR assolve, in particolare, alle seguenti funzioni specifiche:

a. predispone i programmi annuali e pluriennali del CAI Sicilia e li sottopone alle deliberazioni dell'ARD;

b. pone in atto le deliberazioni della ARD;

c. svolge ogni azione, di cui all'art.3 del presente statuto, necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali;

d. adempie ai compiti assegnatigli dallo Statuto in conformità ai programmi di indirizzo adottati dall'AD e alle deliberazioni degli organi centrali del Club Alpino Italiano;

e. coordina e controlla l'attività delle sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali, fermo restando il principio dell'autonomia delle stesse, come sancita dallo Statuto del CAI; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al CDC le eventuali inosservanze;

f. promuove e mantiene rapporti con la Regione Sicilia, le province regionali e altri Enti pubblici o privati, anche al fine di fornire indicazioni e pareri nelle materie di competenza del Sodalizio, in ciò avvalendosi, se del caso, della consulenza tecnica degli OTTO;

g. designa i rappresentanti del Sodalizio presso Enti ed Organismi regionali e/o provinciali;

h. autorizza il Presidente Regionale a firmare gli atti riguardanti il CAI Sicilia;

i. fissa, secondo necessità, sedi e recapiti del Cai Sicilia e dei suoi Organi;

j. redige lo Statuto del CAI Sicilia; redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dello Statuto del CAI Sicilia, per modifiche derivanti dallo Statuto generale del CAI, per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del CAI Sicilia;

k. adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dalla ARD; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio del CAI Sicilia e li trasmette alla direzione centrale del CAI, una volta approvati dalla ARD;

l. delibera la costituzione di nuove sezioni ed approva la costituzione di nuove sottosezioni nella propria regione, con un minimo di 30 soci, secondo il RG;

m. rilascia le autorizzazioni previste dall'ordinamento della struttura centrale del Club Alpino Italiano;

n. provvede alla organizzazione della ARD, anche delegandone i compiti alla sezione nella cui zona di attività si svolge l'assemblea;

o. amministra il patrimonio del CAI Sicilia;

p. può nominare, fra i suoi componenti, un Tesoriere con i seguenti compiti:

- custodire i fondi del CAI Sicilia;
- tenere la contabilità del CAI Sicilia, conservandone la documentazione che, su semplice richiesta, può essere visionata in qualsiasi momento dai Revisori dei Conti, anche singolarmente;
- predisporre, per conto del CDR, i bilanci d'esercizio del CAI Sicilia;
- firmare i bilanci, i mandati di pagamento, le reversali d'incasso e l'inventario unitamente al Presidente Regionale;

m1. nomina anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario che ha i seguenti compiti:

- redigere i verbali delle sedute del CDR;
- svolgere i compiti amministrativi affidatigli dal CDR e dal Presidente Regionale.

q. può richiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria dei delegati (ARD).

r. redige il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio preventivo e li sottopone all'approvazione della ARD;

s. predispone il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali e, dopo approvazione da parte della ARD, lo deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e lo pubblica sul proprio sito internet secondo le tempistiche di Legge;

t. cura la redazione del bilancio di esercizio e lo trasmette per gli adempimenti previsti;

u. definisce e gestisce il budget del CAI Sicilia per l'esercizio corrente in linea con il preventivo approvato dall'ARD;

- v. propone alla ARD la costituzione, la conferma, l'unificazione e la soppressione degli organi tecnici regionali, ne controlla e coordina i programmi di attività approvati e i risultati, riferendone alla ARD;
- w. promuove, indirizza e segue l'attività delle reti e dei coordinamenti locali di sezioni;
- x. coordina e controlla l'attività delle sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al CDC le eventuali inosservanze;
- y. delibera lo scioglimento delle sezioni nei casi previsti dal Regolamento Generale, restando la liquidazione soggetta alle norme del CAI e di Legge se la sezione è costituita come ente di terzo settore;
- z. costituisce gruppi di lavoro e ne nomina i componenti, fissando compiti, tempi e relativo quadro di spesa;
- a1. tiene aggiornati il libro delle Assemblee regionali e delle relative delibere;
- a2. tiene aggiornati il libro delle riunioni e delle delibere proprie;

6. Le sedute del CDR si svolgono in via ordinaria ogni qualvolta il PR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del CDR o dal collegio regionale dei revisori dei conti.

7. Alle sedute del CDR sono invitati, senza diritto di voto, i componenti del CCIC, del CDC e del Collegio nazionale revisori dei conti appartenenti a sezioni della propria area regionale i componenti dell'organo di controllo regionale. Il Presidente Regionale può invitare alle riunioni del CDR, con il consenso di questi, soggetti esperti e qualificati, qualora lo ritenga utile o necessario per il buon esito dei lavori.

8. La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della seduta e indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione. Per motivi d'urgenza il PR può convocare una seduta anche a mezzo telefono in tempi più ridotti o per posta elettronica.

9. E' consentito l'intervento alle sedute del CDR mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del soggetto che partecipa e vota.

Art. 11 – Presidente Regionale (PR)

1. Il Presidente Regionale è il legale rappresentante del G.R.; ha poteri di rappresentanza, che può delegare; ha la firma sociale e assolve alle seguenti funzioni specifiche:

- a. formula l'Odg dell'ARD, anche su proposta del CDR e delle Sezioni, ne convoca le sedute, inoltrando la convocazione a tutti i presidenti di sezione e delegati elettivi c/o le rispettive sezioni, almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta, via mail con riscontro di ricezione, indicando l'O.d.g., il

luogo, la data, l'ora d'inizio delle operazioni di verifica poteri e dei lavori assembleari, prevedendo fra la 1^a e la 2^a convocazione almeno 1 giorno di tempo;

- b.** nomina la commissione verifica poteri, almeno 15 gg prima dell'ARD;
- c.** convoca e presiede le sedute del CDR almeno tre volte l'anno;
- d.** pone in atto le deliberazioni del CDR;
- e.** firma con il tesoriere, se presente, i bilanci, i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
- f.** adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al CDR per la ratifica nella prima seduta utile;
- g.** presenta alla ARD la relazione generale annuale sullo stato del CAI Sicilia, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale;
- h.** rappresenta il CAI Sicilia alla Conferenza nazionale dei Presidenti Regionali;
- i.** trasmette il bilancio di esercizio e il bilancio sociale alle Sezioni e alla Sede centrale del CAI dopo l'approvazione dell'ARD.

2. In caso di impedimento temporaneo il Presidente Regionale è sostituito dal vicepresidente o, in via subordinata, dal componente il CDR avente maggiore anzianità di adesione ininterrotta al Club Alpino Italiano.

- a.** Nel caso in cui viene a mancare il Presidente, per un qualsiasi motivo, il CDR decade e si procederà a nuove elezioni.
- b.** Le dimissioni della metà più uno dei consiglieri, non comportano, in ogni caso, la decadenza del Presidente.
- c.** Il PR dura in carica tre anni. E' rieleggibile nella stessa carica una sola volta e lo può essere nuovamente dopo almeno un anno d'interruzione.

Art. 12 – Collegio Regionale dei Revisori dei Conti ovvero Organo di Controllo

Il Collegio regionale dei revisori dei conti, o l'Organo di controllo ricorrendone le condizioni di Legge, vigilano sulla correttezza contabile e sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale del CAI.

E' costituito da almeno tre componenti, soci ordinari con anzianità di iscrizione alla propria sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili secondo quanto previsto all'art.25 del presente statuto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio; i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del CDR, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale del Gruppo Regionale, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea;
- il controllo collegiale o individuale degli atti contabili del Gruppo Regionale;
- la convocazione dell'assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del CDR.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla Legge. In particolare vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del D.lgs. 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di Legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea Regionale dei Delegati. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili secondo quanto previsto all'art.25 del presente statuto.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del CDR ed alle Assemblee dei Delegati.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo: a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione del Gruppo Regionale, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Delegati; b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi del Gruppo Regionale; c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto; d) la convocazione dell'Assemblea dei Delegati, nel caso di riscontro di gravi

irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

L'Organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, civiche, solidaristiche e di unità sociale.

Il CAI Sicilia resta comunque sottoposto ai controlli dell'ordinamento centrale del CAI.

Art. 13 – Collegio Regionale dei probiviri

a. Il Collegio Regionale dei Probiviri del GR, quale organo giudicante di primo grado, è composto da tre componenti effettivi e da tre supplenti. Le sue attribuzioni e modalità di funzionamento sono analoghe a quelle del corrispondente collegio nazionale dei probiviri, appartenenti a sezioni diverse, che al loro interno nominano il Presidente del Collegio.

b. Il Collegio giudica e decide sulle controversie interne del GR o deferite alla propria competenza – in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del Club alpino italiano. Le sue decisioni sono appellabili davanti al collegio nazionale dei probiviri.

c. Gli eletti durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. La decadenza del Presidente e/o del CDR non determina la decadenza del Collegio dei Probiviri.

Art. 14 – Organi Tecnici Territoriali Operativi (Otto)

1. Allo scopo di favorire o svolgere specifiche attività, su proposta del CDR, l'ARD può costituire organi tecnici operativi determinandone il numero dei componenti (da cinque fino ad un massimo di sette), le funzioni, l'obiettivo specifico ben definito da perseguire e i limiti operativi.

2. Gli Organi Tecnici Territoriali Regionali agiscono direttamente per formale e specifico incarico e sotto la direzione, il coordinamento e il controllo del CDR, sulla base degli obiettivi ed indirizzi individuati nei programmi annuali deliberati dall'ARD. Esse informano il CDR continuamente sulle attività in corso uniformandosi rigorosamente alle sue disposizioni. Per i rapporti con l'esterno del Sodalizio (ossia: enti, scuole, istituti e organismi, sia pubblici che privati, di qualsiasi livello istituzionale) esse operano su delega scritta preventiva.

3. Gli OTTO nello svolgimento del proprio mandato, si rapportano tecnicamente con i rispettivi OTCO - organi tecnici centrali Operativi- per ricevere le direttive e i necessari orientamenti tecnici generali.

4. L'ARD nomina, anche su designazione delle Sezioni ed indicazione degli stessi organi tecnici, il Responsabile e i Componenti operativi degli OTTO ; essi designano al loro interno il Segretario che redige i verbali delle sedute.
5. Il Responsabile predispone la relazione annuale dell'attività svolta e degli obiettivi raggiunti dall'organo, allegandovi l'eventuale conto economico, da sottoporre all'esame ed approvazione del CDR e ARD.
6. Le riunioni degli Otto sono valide con la presenza di almeno i due terzi dei componenti. Qualora venga meno la validità delle sedute per più di due volte consecutive, o manifesti la propria inadeguatezza nel perseguire gli obiettivi indicati, l'organo tecnico viene dichiarato decaduto dal CDR e, se del caso, si procederà ad una nuova nomina.
7. Le specifiche attività, predisposte dai singoli Organi tecnici operativi devono essere esaminate e adottate dal CDR, nell'ambito e/o nei limiti della programmazione approvata o da approvarsi da parte della ARD.
8. I componenti degli OTTO decadono alla fine del triennio ed in ogni caso insieme al CDR.
9. All'atto di approvazione del presente Statuto sono costituiti i seguenti OTTO:
 - Escursionismo, Crtam, Csr, OTTO Interregionale Alpinismo e Sci Alpinismo, Speleologia, Alpinismo Giovanile, GdL Sentieri.

Art. 15 - Organi tecnici territoriali consultivi

1. Gli organi tecnici consultivi sono composti da un massimo di cinque componenti scelti e nominati dallo stesso CDR; operano sulla base di un incarico fiduciario che può essere limitato nel tempo e che può essere revocato. Nel caso di costituzione di organi tecnici consultivi, i loro componenti operano singolarmente o collegialmente, su richiesta del CDR, allo scopo di favorire o svolgere per obiettivi specifiche finalità gestionali o istituzionali. Il CDR assicura il finanziamento necessario per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Art. 16 – Disponibilità finanziarie

1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali il Cai Sicilia si avvale:
 - a) dei contributi erogati dagli Organi centrali del CAI;
 - b) delle quote associative versate annualmente dalle Sezioni, entro il 31 marzo, il cui importo è determinato precedentemente dall'ARD, in proporzione al numero dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - c) di eventuali sponsorizzazioni e/o contributi pubblici o privati.

2. Per una migliore gestione delle disponibilità finanziarie il CDR ha facoltà di accendere conti correnti bancari e postali, dietro specifica delibera. La firma sul conto corrente spetta in forma disgiunta al Presidente e al Tesoriere, se nominato.

Art. 17 – Esercizi sociali, bilancio e libri sociali

1. Il bilancio del GR è annuale e il suo periodo di gestione va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio di esercizio, redatto dal CDR, è formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione. La relazione di missione, redatta dal CDR, illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; inoltre documenta il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie, ove svolte. Il bilancio di esercizio è redatto in conformità alla modulistica di Legge.

2. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari ed economici di competenza ed è allegato alla relazione della Presidenza, riguardante le attività e le iniziative che si intendono realizzare.

3. Il bilancio consuntivo è redatto in termini economici e finanziari. Esso deve contenere tutti i fatti amministrativi che si riferiscono ad operazioni implicanti riscossioni o pagamenti in denaro, e che pertanto interessano la cassa e/o i conti correnti bancari e postali. Esso è redatto in base alle risultanze contabili al 31 dicembre di ogni anno ed è allegato alla relazione della presidenza riguardante l'attività svolta nel corso dell'anno. Esso è accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dall'inventario dei beni di proprietà e di uso del CAI Sicilia. L'inventario è aggiornato annualmente e deve essere redatto in modo che i beni siano chiaramente identificabili.

3bis. Il bilancio sociale è redatto dal CDR, al ricorrere dei presupposti di Legge, secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Dopo approvazione da parte dell'ARD è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul sito internet del CAI Sicilia, secondo le tempistiche previste dalla Legge.

4. Dopo l'approvazione della ARD, il bilancio e le delibere devono essere affissi all'albo dell'ente per almeno quindici giorni. E' fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Le variazioni di bilancio sono effettuate dal CDR, per mandato assembleare.

5. Il CAI Sicilia predispone i seguenti libri:

- a)** il libro delle assemblee e delle relative delibere, in cui sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- b)** i libri delle riunioni e delle delibere del CDR, dell'organo di controllo e di ogni altro organo sociale;

c) il libro con gli elenchi degli istruttori, accompagnatori e operatori sezionali delle sezioni associate.

I libri di cui alle lettere a) e c) sono tenuti a cura del CDR. I libri di cui alla lettera b) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede, dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 18 – Obblighi e divieti a carico del CAI Sicilia verso gli altri GR e la struttura centrale del CAI

1. Il CAI Sicilia, dopo preventivo accordo del GR interessato, può stabilire e mantenere rapporti con Enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro GR.

2. Alla propria denominazione ufficiale, il CAI Sicilia non aggiunge il nome d'altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al Club alpino italiano. Espone nella propria sede lo stemma del Club Alpino Italiano.

3. Il CAI Sicilia assume i seguenti obblighi nei confronti della struttura centrale del Club Alpino Italiano, tramite il CDR:

a. presenta al CDC entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l'AD, sentiti i presidenti delle sezioni, una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e trasmette al Direttore copia dello stato patrimoniale del CAI Sicilia e del conto economico;

b. trasmette al CDC l'elenco degli eletti negli organi del CAI Sicilia e il recapito ufficiale, entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;

c. trasmette al comitato elettorale nazionale l'elenco dei designati alle cariche negli organi del Club alpino italiano, entro trenta giorni dalle votazioni, e trasmette al medesimo comitato elettorale le schede delle votazioni per la carica di componente del CC;

d. trasmette al CDC copia dello Statuto del CAI Sicilia e delle sue modifiche, entro trenta giorni dall'adozione da parte della ARD;

e. usa lo stemma del CAI Sicilia, con facoltà di concederne l'uso per iniziative che abbiano il proprio patrocinio, rispettando i modelli ufficialmente adottati e depositati;

f. invia, a titolo gratuito, alla biblioteca nazionale del Club Alpino Italiano almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.

Art. 19 – Obblighi e divieti a carico delle Sezioni nei confronti del CDR - G.R.

1. Fermo restando il principio d'autonomia della Sezioni sancito dallo Statuto, le sezioni siciliane non stabiliscono e non mantengono rapporti, diretti o indiretti, con la Regione Siciliana. Altresì non stabiliscono né mantengono rapporti, diretti o indiretti, con Enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona d'attività di un'altra sezione siciliana, senza preventivo accordo con la sezione interessata, senza aver richiesto al CDR la preventiva autorizzazione, che si intende concessa salvo tempestivo diniego.

2. Le Sezioni siciliane assumono i seguenti obblighi nei confronti del CAI Sicilia:

a. presentano al CDR entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l'ARD una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente con allegata copia del bilancio consuntivo e dello stato patrimoniale della Sezione;

b. trasmettono al CDR l'elenco degli eletti agli organi della Sezione e il recapito ufficiale, entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;

c. trasmettono immediatamente al CDR i nomi e gli indirizzi dei delegati elettivi;

d. trasmettono al comitato elettorale regionale l'elenco dei designati alle cariche negli Organi del CAI Sicilia, entro trenta giorni dalle votazioni;

e. trasmettono al CDR copia dello Statuto della Sezione e delle sue modifiche, entro trenta giorni dall'adozione da parte della Assemblea della Sezione.

f. vigilano sulla correttezza del comportamento istituzionale dei propri soci.

Art. 20 - Obblighi e divieti a carico dei Soci delle Sezioni appartenenti al CAI Sicilia

1. I soci delle Sezioni del CAI hanno i doveri previsti dall'ordinamento della struttura centrale e delle strutture territoriali del Club Alpino Italiano.

2. Con l'adesione al Club Alpino Italiano, il socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme dello statuto, del regolamento generale, nonché dei regolamenti e delle disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi del Club Alpino Italiano e delle strutture territoriali pertinenti sono legittimati ad adottare; di tenere comportamenti conformi ai principi informatori del Club Alpino Italiano e alle regole di una corretta ed educata convivenza.

3. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome del CAI, a qualsiasi livello di competenza, se non da questo formalmente autorizzate con apposita delibera dei suoi organi competenti.

4. L'inosservanza da parte del socio degli impegni assunti con l'adesione al Club Alpino Italiano è in ogni caso perseguibile in conformità ai principi, alle

procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.

Art. 21 – Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali

1. In base al calendario degli adempimenti, il CDR trasmette a tutte le sezioni, almeno trenta giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della ARD ordinaria, l'elenco dei componenti degli organi centrali, incluso il Comitato elettorale, e degli Organi del CAI Sicilia, in scadenza, stabilendo un termine perentorio entro il quale devono pervenire allo stesso le candidature.

2. Le proposte di candidature sono libere. Sono avanzate dagli interessati o dalle sezioni facenti parte del GR. Ciascuna ARD, - anche in seduta congiunta con altre ARD della stessa area interregionale – è soggetto legittimato a designare i candidati alle cariche negli organi del Club Alpino Italiano.

3. Le designazioni deliberate dell'Assemblea sezionale sono accompagnate da un'autocertificazione sottoscritta dall'interessato per attestare l'anzianità d'adesione continuativa al Club Alpino Italiano, la disponibilità a ricoprire la carica elettiva per la quale è candidato, il possesso delle condizioni di idoneità stabilite dal Titolo VIII del Regolamento Generale del CAI, nonché la disponibilità ad optare per la carica elettiva in oggetto, al momento della proclamazione dei risultati, all'eventualità della esistenza di condizioni di incompatibilità; l'infedeltà accertata della autocertificazione è insanabile e determina l'insorgere della medesima condizione di ineleggibilità, con gli effetti previsti al Titolo VIII del Regolamento Generale del CAI.

4. Il CDR predispone quindi le relative schede di votazione con l'indicazione dei nominativi dei candidati - disposti in ordine alfabetico - predisponendo altri spazi liberi pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica la sezione di iscrizione e l'organo o gli organi designati. Il voto per la designazione o per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato:

a. apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con chiarezza;

b. scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare – senza possibilità di dubbio – il socio che il delegato intende designare o eleggere.

5. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior

numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle.

È escluso dal procedimento di designazione o d'elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Art. 22 – Rapporto Associativo. Eleggibilità e ineleggibilità.

Approvazione e modifiche Statuto

1. Il Cai attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

2. Tutti i candidati alle cariche negli organi del CAI Sicilia devono essere soci iscritti ad una delle sezioni costituenti il CAI Sicilia; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari, ed avere almeno due anni compiuti di adesione al Club alpino italiano ed essere in possesso delle competenze ed esperienze inerenti la carica. Le cariche sociali non prevedono compenso, tranne il rimborso delle spese sostenute, fatte salve specifiche previsioni normative. Il candidato alla carica di Presidente Regionale e di componente del Cdr al momento della elezione deve avere maturato esperienza negli organi sezionali o regionali o negli organi tecnici regionali quale presidente per un intero mandato e deve essere in possesso delle competenze ed esperienze di tipo organizzativo-gestionale inerenti alla carica.

3. E' possibile l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

4. Non sono eleggibili alle cariche sociali del CAI Sicilia o nominati a componenti degli organi tecnici operativi:

a. quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano-Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche, che può interferire con la carica o incarico ricoperto;

b. quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano;

c. quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;

- d.** quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti, a qualunque titolo, hanno lite pendente con il Club Alpino Italiano o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
- e.** quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva.

Art. 23 – Incompatibilità tra cariche sociali

1. Come disposto dall'ordinamento del Club Alpino Italiano, nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale con le seguenti eccezioni:

- a.** il presidente sezionale, oltre che delegato di diritto alla AD e alla ARD, può essere designato a componente delle commissioni territoriali e centrali o delle strutture operative centrali o componente del Comitato Elettorale;
- b.** il vicepresidente, il tesoriere e il segretario sezionali possono essere eletti delegati alla AD, alla ARD e designati componenti delle commissioni territoriali e centrali o delle strutture operative centrali, oppure componente del Comitato Elettorale e del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo, oppure componente del Cdr o PR;
- c.** il componente del consiglio direttivo sezionale può essere eletto delegato alla AD, alla ARD, presidente del GR, componente del CDR e designato componente delle commissioni territoriali e centrali o delle strutture operative centrali, oppure componente del Comitato Elettorale e del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo, oppure componente del Cdr o PR;
- d.** il componente del collegio dei revisori dei conti sezionali può essere eletto delegato alla AD, alla ARD o designato componente delle commissioni territoriali e centrali o delle strutture operative centrali, componente del Comitato Elettorale, o del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo o componente del Cdr.

Art. 24 – Comitato elettorale regionale (CER) - Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità

1. Il Comitato elettorale regionale (CER) è l'organo che sovrintende alle operazioni necessarie per l'elezione degli organi del GR, verificandone, all'occorrenza, le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità degli eleggibili e degli eletti. Esso è composto da almeno tre componenti effettivi, più tre supplenti, di sezioni diverse, eletti dall'ARD in seduta Ordinaria; è proclamato alla prima riunione del CDR, che prende atto degli eletti; il CDR convoca il CER ogni qualvolta si rende necessario, secondo il calendario degli a-

dempimenti e affida l'incarico annuale di coordinare i lavori ad un componente effettivo. Gli eletti durano in carica tre anni. I compiti di segreteria possono essere svolti dal segretario del CDR.

2. Non possono essere nominati componenti del Comitato quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

Art. 25 – Durata delle cariche elettive

1. La durata delle cariche elettive è fissata in anni tre.

Tutti sono rieleggibili nella stessa carica del GR una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

2. Le dimissioni dalla carica di componente degli organi del GR, sono indirizzate al Presidente Regionale e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

3. Le assenze dalle sedute degli organi del GR devono essere giustificate in anticipo, anche verbalmente; in mancanza di comunicazione pervenuta al presidente del proprio organo nelle quarantotto ore successive all'inizio della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate.

4. Il componente di uno degli organi del GR che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il presidente dell'organo dà comunicazione al CDR che prende atto dell'avvenuta decadenza e, secondo i casi, il PR dà comunicazione dell'accaduto agli interessati per l'avvio della procedura di sostituzione.

5. Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei componenti originali di un organo, prima della sua scadenza naturale, decade l'intero organo e si provvederà con nuove elezioni. I nuovi componenti assumono l'incarico all'atto della proclamazione da parte del CER, una volta verificate le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità degli stessi.

I componenti e gli organi eletti in sostituzione, per qualunque motivo, assumono a tutti gli effetti l'anzianità dei sostituiti.

Art. 26 – Sostituzione di componenti di organi del GR decaduti prima del termine del mandato

1. La sostituzione di un componente di un organo del CAI Sicilia, per qualsiasi motivo venuto a mancare, dovrà essere effettuata mediante surroga col primo dei non eletti su delibera dello stesso organo.

2. Il subentrante assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

Art. 27 – Modifiche allo Statuto del GR

1. Le proposte di modifiche allo Statuto del CAI Sicilia sono inoltrate in plico unico - nel testo integrale redatto dal CDR - ai presidenti e a tutti i delegati presso le rispettive sezioni, almeno trenta giorni di calendario prima della ARD anche via mail, con riscontro di ricezione; essa è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche per delega, della maggioranza dei delegati assegnati al GR; le modifiche sono adottate se approvate con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei delegati assegnati al GR, di persona o per delega.

2. L'adeguamento del presente Statuto alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto e deve essere effettuato entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell'ordinamento del Club Alpino Italiano; è adottato dal CDR con propria delibera da portare ad approvazione della ARD nella prima seduta utile.

Art. 28 – Clausola compromissoria. Tentativo di conciliazione

1. La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Art. 29 – Scioglimento del GR. Obbligo di devolvere il Patrimonio

1. Essendo il CAI Sicilia costituito come Ente del Terzo Settore, lo scioglimento avverrà ai sensi della legislazione in materia (art.9 del D.lgs. 117/2017 - Codice Terzo Settore) e il suo patrimonio sarà devoluto, su designazione dell'ARD e previo parere positivo dell'Ufficio di Controllo (RUNTS), ad altro Gruppo Regionale, purché costituito come ETS, ai sensi dello art.46, comma 5, del Regolamento Generale del CAI.

Art. 30 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto, approvato dalla ARD, entrerà in vigore a tutti gli effetti con la comunicazione al CAI Sicilia della approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo, con la conseguente iscrizione nel Registro delle associazioni riconosciute e/o nel Runt.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il Cai Sicilia aspira al riconoscimento della personalità giuridica. Il CDR è autorizzato ad assumere tutte le iniziative idonee utili allo scopo.

Firmato: FRANCESCO LO CASCIO
Presidente CAI Sicilia

VALERIA VITALITI
Notaio